

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00146/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Vista la domanda depositata in data 30/01/2024 da Patrizia Mariello, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Montanaro e Valeria Pellegrino, elettivamente domiciliata presso lo studio dall'avvocato Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

per la correzione

della ordinanza collegiale n. 107 del 29.1.2024 con cui è stata disposto l'integrazione del contraddittorio nel ricorso n. 146 del 2023.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'ordinanza n. 107/2024 con cui questa Sezione ha disposto l'integrazione del contraddittorio nel ricorso n. 146 del 2023, proposto da Patrizia Mariello per l'annullamento:

- della determina 27.1.2023 n. 73 del Dirigente della Sezione Personale della Regione Puglia, con cui sono stati approvati i verbali e la graduatoria definitiva di merito stilata dalla Commissione esaminatrice e nominati i vincitori del concorso

per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n° 18 unità di categoria D - posizione economica D1, presso la Regione Puglia area professionale economico finanziaria, profilo professionale specialista risorse economiche e finanziarie;

- della nota di riscontro 5.12.2022, con cui il Presidente della Commissione di concorso ha respinto le istanze di riesame e rettifica della graduatoria di merito di cui al verbale n. 11; d

di tutti i verbali di concorso ed in particolare, ove occorra, dei verbali nn. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 con cui la Commissione ha preso atto e fatto propri i criteri di valutazione dei titoli definiti dal bando e stilato e rettificato la relativa graduatoria;

- in parte qua del bando di concorso n. 25 di cui alle determine dirigenziali nn. 1250/2021 e 1371/2021, nella prospettiva in cui lo stesso non consenta il riconoscimento del maggior punteggio di cui all'art. 7 lett. a) e b);

e per l'accertamento

del diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio aggiuntivo (2,5 punti) per il titolo universitario e abilitazione professionale in ambito disciplinare attinente al profilo messo a concorso con collocazione al 25° o 26° posto della relativa graduatoria di merito;

e per la condanna

in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. della competente Amministrazione intimata all'adozione di tutte le misure idonee al soddisfacimento della pretesa;

e sui motivi aggiunti presentati il 17/7/2023;

per l'annullamento

della graduatoria definitiva di merito del concorso per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n° 18 unità di categoria D - posizione economica D1, presso la Regione Puglia area professionale economico finanziaria, profilo professionale specialista risorse economiche e finanziarie, per come rettificata con determinazione dirigenziale 15.5.2023 n. 265;

della richiamata determina dirigenziale n. 265/2023;

Vista l'istanza di correzione di errore materiale;

Visto che con l'istanza suddetta si chiede la correzione di errori materiali riscontrati nella citata ordinanza;

Visto l'art. 86, co. 2, cod. proc. amm.;

Premesso che con il predetto ricorso, integrato da motivi aggiunti, Mariello Patrizia, collocatasi al 149° posto con punti 25,25 della graduatoria, ha impugnato gli esiti del concorso indetto dalla Regione Puglia per la copertura di n. 18 posti di categoria D - area economico-finanziaria profilo professionale esperto in risorse economico-finanziarie, lamentando la mancata attribuzione di punti 2,50, che le avrebbero consentito una più utile collocazione nella medesima graduatoria al 24° posto;

- che sia il ricorso che i motivi aggiunti sono stati notificati a due controinteressati;
- che con ordinanza n. 107 de 29.1.2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio indicando come modalità di adempimento quella della notifica nominativa, assegnando alla ricorrente il termine 45 giorni, sebbene all'udienza del 24.1.2024 il difensore avesse chiesto di essere autorizzato all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami atteso l'elevato numero di tutti i controinteressati che precedono l'interessata;

Tanto premesso l'istante ha chiesto di correggere la predetta ordinanza n. 107/2024 e, quindi, di autorizzare la medesima ricorrente ad integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante notifica per pubblici proclami;

Ritenuta la fondatezza della richiesta in quanto, per mero errore materiale, nella ripetuta ordinanza n. 107/2024 che ha disposto la integrazione del contraddittorio non è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Ritenuto di dover correggere la predetta ordinanza n. 107 del 29.1.2024, che rimane, pertanto, così modificata nella parte riguardante la motivazione, i capoversi (dal terz'ultimo all'ultimo) compresi tra i seguenti periodi: *“Deve, pertanto, essere*

assegnato all'interessata il termine di 45 giorni per provvedere alla suddetta integrazione...” e “...nel successivo termine di 20 giorni decorrente dalla scadenza di quello stabilito per la notifica”, devono essere sostituiti con il seguente periodo “Vista la richiesta di notifica per pubblici proclami e ritenuta la sussistenza dei presupposti per concederla poiché allo stato il numero degli effettivi controinteressati appare considerevole e tale da rendere eccessivamente gravosa una notifica in forma individuale, il collegio dispone che si proceda con le seguenti modalità:

A) - pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della regione Puglia dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;*
- 4.- l'indicazione nominativa dei controinteressati;*
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. ...) e dell'anno di deposito (2023) nella sezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della sottosezione “Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Bari” della sezione “Attività Istituzionale Tribunali Amministrativi Regionali”;*
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*
- 7.- il testo integrale del ricorso.*

B) - In ordine alle prescritte modalità, la regione Puglia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. ...) e dell'anno di deposito (2023) nella sezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Bari" della sezione "Attività Istituzionale Tribunali Amministrativi Regionali";

Si prescrive, inoltre, che la regione Puglia:

c.- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- curi che sulla home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

Si dispone infine che dette pubblicazioni siano effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) decorrente dalla scadenza del primo adempimento a carico della

ricorrente”.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) dispone la correzione dell'errore materiale presente nell'ordinanza n. 107 del 29.1.2024 nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, co. 3, cod. proc. amm..

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Maria Luisa Rotondano, Consigliere

L'ESTENSORE
Vincenzo Blanda

IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO